

560. Concubinato. — (1).

(1) Con sent. 3-12-1969, n. 147 la Corte cost. ha dichiarato costituzionalmente **illegittimo** tale articolo, il cui testo originario così recitava: *Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.*

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie».

561. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. — (1).

(1) Con sent. 3-12-1969, n. 147 la Corte cost. ha dichiarato **illegittima** la norma.

Il testo originario così recitava: *«Nel caso preveduto dall'art. 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.*

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita».

562. Pena accessoria e sanzione civile. — (1).

(1) Con sent. 3-12-1969, n. 147 la Corte cost. ha dichiarato totalmente **illegittimo** tale articolo il cui testo originario così recitava: *«La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.*

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di avere effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale».

L'autorità maritale è stata soppressa a seguito della riforma del diritto di famiglia (l. 19-5-1975, n. 151) che ha sostituito integralmente l'art. 144 c.c.

563. Estinzione del reato. — (1).

(1) Con sent. 3-12-1969, n. 147 la Corte cost. ha dichiarato **illegittimo** tale articolo, il cui testo originario così recitava: *«Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.*

Estinguono altresì il reato: 1) la morte del coniuge offeso; 2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali».

CAPO II

Dei delitti contro la morale familiare

564. Incesto. — Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75], o con un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [c.c. 2], con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori (1) [34] [o della tutela legale] (2).

(1) Così modificato a seguito dell'art. 146, l. 689/1981 in conformità alla riforma del diritto di famiglia (l. 19-5-1975, n. 151). Per quanto attiene alla «perdita» della potestà dei genitori cfr. artt. 19 n. 6 e 34 c.p. in cui si fa riferimento alla «decadenza» dalla potestà dei genitori.

(2) La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c. u.c. abrogato dall'art. 1, r.d.l. 20-1-1944, n. 25.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale collegiale; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito per ipotesi del II c.

Istituti Sostanziali: *natura giuridica:* reato proprio, plurisoggettivo, di danno, di mera condotta, commissivo, istantaneo; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* di dubbia configurabilità.

Quanto alla condotta rilevante, la giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che il termine incesto sia l'equivalente di congiunzione carnale tra persone legate da un vincolo di parentela o affinità. Secondo una diversa opinione dottrinale, esso ricorre anche quando, pur mancando la congiunzione sessuale, siano compiuti atti di libidine o altre diverse effusioni amorose. La relazione incestuosa ricorre, invece, quando il rapporto sessuale tra parenti e affini non sia puramente episodico, ma si ripeta con carattere continuativo. Si discute circa la natura del pubblico scandalo: secondo parte della dottrina esso costituisce l'evento del reato di incesto ed in quanto tale deve essere preveduto e voluto dall'agente e deve, altresì, costituire una conseguenza di una particolare modalità della condotta. Secondo altra parte della dottrina e la giurisprudenza dominante, il pubblico scandalo non sarebbe evento ma condizione obiettiva di punibilità.

565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. — Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo

circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da € 103 a € 516 (1) (2).

(1) Importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(2) Cfr. nota (3) in calce all'art. 528.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio ovvero *decreto penale di condanna.*

Istituti Sostanziali: *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

*La norma mira a tutelare in modo particolare la famiglia da aggressioni di soggetti (anche esterni ad essa) preparate mediante il ricorso a mezzi di ampia diffusione quale deve considerarsi la **stampa periodica**. Trattasi di un reato di difficile configurazione per la genericità e l'ampiezza del testo normativo.*

CAPO III

Dei delitti contro lo stato di famiglia

566. Supposizione o soppressione di stato. — Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [c.c. 449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569].

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito.

Istituti Sostanziali: *natura giuridica:* reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera, commissivo o omissivo, istantaneo; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

I reati di supposizione di stato (1° c.) e di soppressione di stato costituiscono due distinte ipotesi di reato. L'oggetto giuridico è individuato nella tutela penale dello stato di filiazione, sia legittimo che naturale, che può essere turbato mediante atti incidenti sul complesso di diritti e di doveri che la legge fa dipendere dallo stato medesimo.

567. Alterazione di stato. — Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [569] (1).

(1) Cfr. d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (*Riforma dello stato civile*).

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico I c.; collegiale II c.; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito.

Istituti Sostanziali: *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata, commissivo, istantaneo; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

In relazione alle condotte rilevanti, la sostituzione di un neonato consiste nello scambio materiale di un bambino con un altro dopo che entrambi i neonati siano stati iscritti nei registri dello stato civile. Il caso tipico è quello dello scambio dei rispettivi figli da parte dei genitori. Quanto alla falsità, può concernere sia le dichiarazioni fatte ai medici o alle ostetriche nell'esercizio del particolare potere certificante loro riconosciuto, sia le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dal padre, dalla madre o dalla persona che ha assistito al parto, sia, infine, lo stesso atto di nascita che venga in qualche modo contraffatto o alterato.

568. Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto. — Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile [c.c. 449] come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569].

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Istituti Sostanziali: *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata, commissivo, istantaneo; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

La norma tutela specificamente l'integrità dello stato di filiazione già acquisito dal fanciullo. Tale reato, per altro, costituisce anche violazione del dovere costituzionale di mantenere, istruire ed educare i propri figli.

569. Pena accessoria. — La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori (1) [o della tutela legale] (2).

(1) Così modificato dall'art. 146, l. 689/1981 in conformità della riforma del diritto di famiglia (l. 19-5-1975, n. 151). Per quanto attiene alla «perdita» della potestà dei genitori cfr. artt. 19 n. 6 e 34 c.p. in cui si fa riferimento alla «decadenza» dalla potestà dei genitori.

(2) Cfr. nota (2) in calce all'art. 564.

La norma in esame costituisce uno dei casi previsti dalla legge nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori (per la cui disciplina, si rinvia al disposto dell'art. 34 c.p.). Va sottolineato che la Corte Costituzionale (sent. 23-6-1988, n. 723) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui stabilisce l'obbligo per il giudice di disporre la decadenza

dalla patria potestà in ogni caso di condanna per i reati previsti negli artt. 566-568 in riferimento all'art. 30 Cost.

CAPO IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. — Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [c.c. 45², 143², 146], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori [c.c. 147, 316] (1), [alla tutela legale] (2) o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno (3) o con la multa da € 103 a € 1.032 (4).

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.c. 2] (5) o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; c.c. 75] di età minore [c.c. 2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [c.c. 540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa (6).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (7).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

(1) Il testo originario parlava di «*obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale o alla qualità di coniuge*»; v. nota (1) in calce all'art. 564.

(2) Cfr. nota (2) in calce all'art. 564.

(3) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(4) Importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(5) Il testo originario di questo numero parlava di «*beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge*». La figura del pupillo deve considerarsi abrogata nel nostro ordinamento a seguito della entrata in vigore della l. 19-5-1975, n. 151 (*Nuovo diritto di famiglia*).

(6) A seguito della l. 19-5-1975, n. 151 non è più prevista la separazione «per colpa» ma è configurata l'eventualità di una separazione giudiziale «addebitabile» ad uno dei due coniugi (artt. 151 e 156 c.c.).

(7) Comma inserito dall'art. 90, l. 689/1981.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* querela; ufficio nei casi di cui al III c.; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio ovvero *decreto penale di condanna* (qualora ne ricorrano in concreto le condizioni) per l'ipotesi del I c.; diretta a giudizio per l'ipotesi del II c.

Istituti Sostanziali: *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata, omissivo, permanente; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

La norma in esame è volta a sanzionare le condotte lesive degli obblighi di assistenza familiare.

È discusso se le ipotesi in essa considerate diano vita a tre distinte figure di reato o ad un solo reato. Diversamente dalla dottrina, la giurisprudenza prevalente ritiene che la violazione di obblighi di assistenza morale (c. 1) e quelli di assistenza materiale (c. 2) si riferiscano ad un unico titolo di reato avente come contenuto tipico l'inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela. Pertanto, quando l'agente commette sia i fatti di cui al primo che quelli di cui al secondo comma, commette un solo reato ed è punibile con la sanzione prevista per la forma più grave.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la violazione dell'obbligo di assistenza materiale si realizzi solo quando sussistono due condizioni: l'effettivo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e la concreta capacità economica dell'obligato a fornirli.

571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. — Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi (1).

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572].

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. 689/1981.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; in caso di morte, C. Assise; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo nelle ipotesi non di competenza del Tribunale; *fermo:* consentito solo se ne deriva la morte; *citazione:* diretta a giudizio per l'ipotesi del I c. e per l'ipotesi prevista dall'art. 582.

Istituti Sostanziali: *natura giuridica:* reato proprio, di pericolo, di mera condotta, commissivo, istantaneo; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

La disposizione, sebbene inserita tra i delitti contro la famiglia, rectius contro l'assistenza familiare, ha un più vasto ambito di applicazione, atteso che prende in considerazione rapporti di natura disciplinare, quali ad esempio quelli instaurati per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, che trascendono notevolmente la limitata cerchia familiare. Il bene giuridico tutelato è quindi l'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia, nucleo della società, ma anche di tutte le altre istituzioni interessate da rapporti di disciplina, dall'abuso di mezzi di correzione e disciplina, che si concretano in atti di violenza fisica o morale.

Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere soltanto colui che, essendo titolare del munus disciplinare, è legittimato a utilizzare mezzi di correzione o di disciplina. Il reato si realizza allorché l'esercizio della funzione correttiva avvenga con modalità vessatorie della personalità, nella molteplicità delle sue dimensioni, contrastando perciò con la pratica pedagogica e con la finalità di promozione dell'uomo ad un grado di motività tale da renderlo capace di integrale e libera espressione delle sue attitudini, inclinazioni ed aspirazioni. È necessario allora che l'azione posta in essere dal soggetto attivo trascenda i limiti dell'uso di un potere correttivo o disciplinare effettivamente spettante al medesimo soggetto nei confronti della persona offesa. Il dolo è generico, consistendo nella coscienza e volontà di compiere il fatto, da cui può derivare l'evento dannoso della malattia nel corpo e nella mente, al solo fine di esercitare una legittima potestà disciplinare.

572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia [540], o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [583], si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima [583²], la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; Tribunale collegiale nell'ipotesi di lesione gravissima; C. Assise se deriva morte; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo (obbligatorio se deriva morte); *fermo:* consentito nelle ipotesi non di competenza del Tribunale.

Istituti Sostanziali: *natura giuridica:* reato proprio, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, abituale; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* non configurabile.


Per distinguere il delitto di maltrattamento da quello di abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571) si deve aver riguardo principalmente alle **modalità della condotta**, ed in particolare alla qualità del preteso mezzo correttivo o disciplinare impiegato e, dopo, all'**elemento soggettivo**. Quanto al concetto di famiglia rilevante, secondo una parte della dottrina sarebbero familiari solo i coniugi, i consanguinei, gli affini, gli adottati e gli affiliati. Secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza più recente la famiglia cui fa riferimento la norma va intesa in senso lato come ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudine di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione. Il reato in esame postula una pluralità di episodi vessatori che possono costituire o meno, singolarmente considerati, fatti delittuosi. La Corte è, infatti, giunta a sostenere la configurabilità del delitto in relazione a comporta-

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

(artt. 25 Cost.; 1, 2, 199)

Il **principio di legalità** costituisce uno dei cardini del nostro sistema penale, che ne ha accolto l'accezione **formale**, la quale impone il divieto di punire qualunque fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto dalla legge come reato, cui consegue il divieto di imporre sanzioni penali che non siano espressamente previste dalla legge (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Nella sua accezione **sostanziale**, il principio di legalità considera, invece, come reati fatti socialmente pericolosi, a prescindere dalla sussistenza di una espressa previsione di legge che li configuri come reati.

Corollario della legalità formale è il principio della **riserva di legge**, in virtù del quale è rimesso al legislatore il compito di selezionare le condotte umane configurabili come reato e di prevederne le relative sanzioni, mediante legge. Tale riserva si considera assoluta (intendendo per legge solo quella formale dello Stato, il decreto-legge ed il decreto legislativo), pur se si ammette che la riserva possa essere relativa, limitatamente alla determinazione concreta del precetto (integrabile da atti del potere esecutivo, quali regolamenti e decreti, entro presupposti e limiti predeterminati dalla legge). Altro corollario è il **principio di tassatività**, secondo il quale le norme penali devono essere formulate in modo preciso e determinato, così rendendo agevolmente desumibile ciò che è penalmente lecito da ciò che non lo è, sia per il giudice che per il cittadino. Ulteriori derivazioni della legalità sono il **principio di irretroattività**, il quale impone il divieto di applicare una legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ed il **divieto di analogia**, il quale esclude l'applicabilità, ad un caso non regolato dalla legge penale, della disciplina di altra fattispecie simile. L'interpretazione analogica è, tuttavia, ammessa quando la regola da applicare analogicamente sia favorevole all'agente (analogia in bonam partem). Peraltro, l'analogia in bonam partem è ammessa solo se sussista identità di fondamento fra la regola interpretativa e quella scritta, e se la norma da interpretare non sia una legge eccezionale (valendo, in tal caso, il divieto di interpretazione analogica di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale).

**PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ E SUCCESSIONE
DI LEGGI PENALI** (art. 2)

PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ E SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI

(art. 2)

In base al **principio di irretroattività** nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Tale principio trova articolata attuazione (anche in senso derogatorio) nell'art. 2 del codice penale, nel quale si disciplinano tre diverse situazioni: la creazione di nuove fattispecie di reato, l'abolizione di fattispecie di reato preesistenti e la modifica di fattispecie di reato preesistenti.

La **creazione di nuove fattispecie di reato** (comma 1) si ha quando la legge configura come reato un fatto che in precedenza non era previsto come tale, in tal caso si applica il principio della irretroattività della nuova norma penale.

L'**abolizione di fattispecie di reato preesistenti** (comma 2) si verifica nel caso in cui una nuova norma non preveda più come reato un fatto che in precedenza era considerato tale: in tale situazione si applica il principio della retroattività della nuova legge abolitrice, favorevole alla libertà.

Con la **modifica di fattispecie di reato preesistenti** (comma 4) possono aversi due ipotesi: che la nuova legge apporti modificazioni sfavorevoli al reo, nel qual caso si applicherà la legge precedente, ovvero che apporti modificazioni favorevoli al reo, nel qual caso si applicherà la nuova legge, la quale avrà, quindi, efficacia retroattiva. Ciò non vale nel caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile. Anche in tale ipotesi, tuttavia, ove la nuova norma preveda esclusivamente la pena pecuniaria, l'eventuale sanzione detentiva inflitta si converte nella corrispondente pecuniaria ex art.135 (comma 3).

Il codice prevede, peraltro, una **esclusione di operatività** del principio di retroattività in favore del reo laddove si abbia riguardo a leggi temporanee (ossia quelle con vigenza limitata nel tempo) ed eccezionali (ossia quelle emanate in situazioni anormali, quali guerre, epidemie, terremoti): in queste ipotesi si applica solo e sempre la disposizione in vigore nel tempo in cui è stato commesso il fatto.

LE PENE

(artt. 17 e ss.)

Caratteri

- ▶ personalità
- ▶ legalità
- ▶ inderogabilità
- ▶ proporzionalità

Pene principali (art. 17)

- ▶ pene detentive
 - per i delitti:
 - ergastolo (art. 22)
 - reclusione (art. 23)
 - per le contravvenzioni:
 - arresto (art. 25)
- ▶ pene pecuniarie
 - per i delitti:
 - multa (art. 24)
 - per le contravvenzioni:
 - ammenda (art. 26)

inflitte dal giudice
con sentenza di condanna**Pene accessorie (art. 19)**

- ▶ per i delitti:
 - interdizione da pubblici uffici (artt. 28 e 29)
 - interdizione da una professione o arte (art. 30)
 - interdizione legale
 - interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32bis)
 - incapacità di contrattare con la P.A. (art. 32ter)
 - estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (art. 32quinquies)
 - decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 34)
 - pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36)
- ▶ per le contravvenzioni:
 - sospensione dall'esercizio di una professione o arte (art. 35)
 - sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35bis)
 - pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36)

conseguono di diritto alla condanna
come effetti penali della stessa

LE PENE

(artt. 17 e ss.)

La **pena** è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale. Ha carattere afflittivo, consistendo nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio), oltre che pubblico, in quanto inflitta dallo Stato, e si differenzia dalle altre sanzioni pubbliche (es. la sanzione amministrativa), in quanto applicata dall'autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale.

Caratteri della pena nel nostro ordinamento sono la personalità, in quanto colpisce solo l'autore del reato (art. 27 Cost.: «la responsabilità penale è personale») e la legalità, in quanto la pena è inflitta solo nei casi e nelle misure stabiliti dalla legge (nulla poena sine lege), la sua irrogazione è devoluta all'Autorità Giudiziaria, che la infligge con la garanzia del procedimento penale, e può essere revocata solo nei casi stabiliti dalla legge, cioè solo in virtù di una norma di legge o dell'esercizio di una prerogativa sovrana (amnistia, indulto, grazia). Ulteriori caratteri sono l'inderogabilità (la pena, una volta minacciata per un determinato fatto, è sempre applicata all'autore della violazione, salvo talune deroghe connesse a specifici istituti come il perdono giudiziale) e la proporzionalità (per il disposto dell'art. 133 c.p., si impone al giudice di tenere conto, nell'applicazione della pena, non solo della gravità del reato, ma anche della criminalità virtuale del soggetto).

Le pene si distinguono in **principali** (inflitte dal giudice con la sentenza penale di condanna, sono, per i delitti, l'ergastolo, la reclusione e la multa, mentre per le contravvenzioni, l'arresto e l'ammenda) ed **accessorie** (sono quelle che conseguono di diritto alla condanna, come effetto penale della stessa).

Le pene principali si distinguono, a loro volta, in detentive (comportanti una restrizione della libertà personale: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto) e pecuniarie (consistenti nel pagamento di una somma di denaro: la multa e l'ammenda).